



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 34 DELL'AREA ISTRUZIONE CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT

Reg. Gen. N° 186

Oggetto: INCARICO AD AGENZIA LAVORO TEMPORANEO PER SERVIZIO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. PERIODO 30 APRILE - DICEMBRE 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA ISTRUZIONE CULTURA TEMPO LIBERO E SPORT

PREMESSO che il Comune di Codroipo, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, cura la gestione dei servizi culturali e istruzione quali ad esempio il palio teatrale studentesco, le serate di carattere culturale e le cerimonie, i patrocini, la concessione di strutture quali ad esempio il teatro;

RITENUTO necessario procedere con l'individuazione di una figura professionale che possa temporaneamente ed eccezionalmente sopperire alle esigenze dell'Ufficio che si trova in una situazione di difficoltà oggettiva data dalla mancanza di un organico adeguato per le dimissioni di una dipendente (a valere dal 1 aprile u.s.) e dal recente pensionamento di un'altra dipendente (a valere dal 17 aprile u.s.);

VISTO il D.Lgs. n. 81/2015 ad oggetto "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*" ed in particolare il capo IV ad oggetto "Somministrazione di lavoro";

DATO ATTO che il ricorso al lavoro somministrato, già previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e rientrante nella disciplina recata dal D.Lgs. n. 81/2015, è giustificato dalle esigenze straordinarie e temporanee del servizio in argomento, determinate anche dalle tempistiche necessarie alle procedure di reclutamento di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

DATO ATTO che viene rispettato il limite stabilito dall'art. 2 comma 2 del CCRL 25.7.2001 (7% calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29 aprile 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale";

DATO ATTO che si ritiene vigente suddetta delibera per il corrente esercizio 2023 nelle more dell'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che la summenzionata delibera di Giunta Comunale prevede che si possa ricorrere a contratti di lavoro flessibile (somministrazione lavoro, lavoro accessorio, ecc.) solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale alle quali non sia possibile rispondere con il personale in servizio, sempre che vi sia compatibilità con le disponibilità finanziarie, di bilancio, con la normativa regionale di riferimento relativa al contenimento della spesa di personale;

RITENUTO CHE la situazione dell'Ufficio possa ritenersi, come in premessa riportato, temporanea ed urgente come richiesto dalla delibera giuntale;

RICHIAMATO anche il passaggio della stessa deliberazione con il quale viene stabilito: "*.... quale direttiva per i responsabili di servizio che, preliminarmente alla richiesta o all'avvio delle procedure finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o all'avvio di lavoratori con contratto di somministrazione o all'avvio di rapporti di lavoro accessorio, venga effettuata una compiuta valutazione sull'impossibilità di avvalersi di personale interno per sopperire alla esigenza temporanea verificata, anche attraverso una razionalizzazione e/o semplificazione delle attività. A tal fine il responsabile di servizio dovrà attestare l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui al presente punto*";

VERIFICATO a tal proposito che all'interno dell'ente non è disponibile una figura che possa assolvere

alle necessità emergenti e quotidiane e quindi è indubbia la necessità di ricorrere alle prestazioni di un'agenzia di lavoro per la somministrazione di lavoro temporaneo così da permettere il regolare funzionamento dell'ufficio;

RITENUTO necessario procedere con l'incarico in argomento vista l'urgenza e la necessità di dare indispensabile supporto all'ufficio per permetterne un regolare funzionamento dello stesso;

VERIFICATO che con il presente atto si prevede di individuare un collaboratore amministrativo categoria B p.e. B1 per il periodo 30 aprile 2023 – 31 dicembre 2023;

PRESO inoltre atto che è stata trasmessa una comunicazione preventiva alle RSU e alle OO.SS relativa al lavoro temporaneo come stabilito dall'art. 2 comma 7 del CCRL 25.7.2001;

ATTESO che con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 20/2020 non trovi più applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia i limiti sul lavoro flessibile (anche somministrato) previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.Lgs. n. 78/2010, in quanto l'obbligo della sostenibilità della spesa di personale, disciplinata dall'art. 22 della Legge regionale n. 18/2015, come novellato dall'art. 6 della L.R. n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di giunta regionale n. 1885/2020, dal 2021 è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti;

DATO ATTO che gli obblighi di sostenibilità della spesa di personale ossia *“la spesa potenziale massima”* sono disciplinati dall'art. 19 della L.R. 18/2015 e s.m.i. che stabilisce il valore soglia e dalla D.G.R. n. 1994/2021;

TENUTO conto dei suddetti limiti ed avuto riguardo alla quantificazione degli stessi come indicati nella deliberazione giuntale richiamata;

VERIFICATO che la spesa per il ricorso al lavoro interinale di cui alla presente determinazione rientra nei limiti calcolati e quantificati nel piano triennale 2022-2024 (scostamento per l'anno 2023 € -192.885,30);

DATO ATTO che con Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è stata istituita la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali nonché degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 45 della L.r. 26/2014 che dispone quanto segue:

1. *La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.*

1 bis. *Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.*

1 ter. *E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti*

quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.

PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia, tramite la Centrale unica di committenza, che si qualifica quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha stipulato una convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (lotto 2 CIG: 8359341A69) con decorrenza 01.04.2021;

ANALIZZATI i costi esposti nell'offerta economica sopra detta, con riferimento al personale di categoria B, che calcolano € 1,30 per corrispettivo dell'Agenzia, per un totale prezzo offerto pari a € 19,95;

VISTA quindi la proposta di Archimede spa, ricevuta al protocollo comunale n. 11206 del 28.04.2023, che espone, per una categoria B, € 18,15 per costo del lavoro, € 0,92 per un totale prezzo orario offerto pari a € 19,07 + IVA sul costo del lavoro;

CONSIDERATO che la proposta commerciale della ditta Archimede, salvi futuri miglioramenti contrattuali che comporteranno l'adeguamento percentuale del margine di agenzia, è inferiore ai costi che si avrebbero avvalendosi dell'affidamento regionale, tramite CUC;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi delle più vantaggiose condizioni economiche per questo Ente proposte da Archimede spa che legittimano l'autonomo affidamento rispetto alla CUC Regionale;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stato introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i. ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

ATTESO che il valore del servizio in argomento debba essere valutato limitatamente al margine dell'Agenzia che calcola un valore inferiore ad € 5.000,00 (calcolato in € 988,08 per una figura a tempo pieno per otto mesi) e che pertanto non sia obbligatorio il ricorso al MEPA;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 (Attuazione direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a) che prevede la possibilità di procedere, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (importo elevato ad € 139.000,00 sino al 30.06.2023 ai sensi della L. 108/2021 art. 1 c. 2 lett. a)) mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

MOTIVATO l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 nell'affidabilità già dimostrata nei precedenti contratti intercorsi con la ditta Archimede e per l'esiguo valore di mercato;

CONSIDERATO di fissare il termine del contratto in argomento al prossimo 31.12.2023;

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_37899673 (richiesto in data 06/04/2023 con scadenza validità 04/08/2023) dal quale si evince che la ditta ARCHIMEDE SpA con sede legale in Via Galliano, 10 a Reggio Emilia risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi;

DATO ATTO che è stata eseguita la verifica delle annotazioni riservate sul sito dell'ANAC, dalla quale risulta che per l'operatore economico non sono presenti annotazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.267/2000;

CONSIDERATO che l'offerta è stata redatta in base alle somme, assicurate mensilmente, previste per l'assunzione di una posizione di categoria B1 - salvi futuri miglioramenti contrattuali - di seguito riportati:

periodo 30 aprile – 31 dicembre 2023	
LIVELLO	B1
N. DI LAVORATORI	1
COSTO DEL LAVORO ORARIO	€ 18,15
ORE SETTIMANALI	36
ORE LAVORABILI TOTALI	1023
ORE FESTIVITA' FATTURABILI	51
TOTALE ORE FATTURABILI	1074
COSTO DEL LAVORO TOTALE	19.493,10
MARGINE AGENZIA SU COSTO ORARIO	0,92
MARGINE AGENZIA PERIODO CONTRATTUALE	988,08
MARCHE DA BOLLO	16,00
IVA SU MARGINE AGENZIA 22%	217,38
PREVISIONALE FATTURABILE SENZA IVA	20.497,18
totale complessivo	20.714,56
buoni pasto costo cadauno	7,00
previsti dal 30 aprile a dicembre 2023	68
totale	476,00
totale spesa	21.190,56

PRESO ATTO che la retribuzione lorda sopra indicata è comprensiva delle seguenti voci: retribuzione lorda oraria, Tredicesima mensilità, TFR, INAIL, Oneri contributivi, IVA ESCLUSA, da calcolarsi sul margine di agenzia.

VERIFICATO che il Comune è tenuto a versare la quota IRAP;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione delle prestazioni succitate per il mese di aprile oltre all'IRAP è finanziata con fondi dell'Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di affidamento;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26.4.2023 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024";

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 in data 27 aprile 2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023-2025, e sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 169 del T.U. degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area istruzione cultura sport e tempo libero come da decreto sindacale n. 6 del 05/12/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Cultura, Istruzione, Sport, competente nell'adozione del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto TPO;

VERIFICATA l'assenza di relazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto che con l'Ente stipulano il negozio giuridico, e il sottoscritto TPO;

VERIFICATA l'assenza di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi del sottoscritto TPO e dell'istruttore del presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del d.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e, sulla base delle stesse di affidare per la durata di mesi 8 dal 30 aprile al 31 dicembre 2023, a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico di somministrazione lavoro per la fornitura di n. 1 esecutore amministrativo di categoria B.1, a supporto delle esigenze dell'ufficio cultura, istruzione, sport e tempo libero all'Agenzia Archimede spa – con sede legale in Via Galliano, 10 a Reggio Emilia e ufficio periferico in Codroipo, via Isonzo 18, codice fiscale e partita IVA 02104290354;

Soggetto creditore	ARCHIMEDE SpA
Sede Legale	Via Galliano, 10 a Reggio Emilia
C.F. e P.IVA.	codice fiscale e partita IVA 02104290354

